



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



Decreto n. 128/DIR.

Udine, 09.03.2018

Oggetto: Art. 29, comma 7, lett. a), della legge regionale 42/2017 - Elenco regionale dei pescatori professionali nelle acque interne. Disciplina.

### IL DIRETTORE SOSTITUTO

VISTA la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che, riformando il settore della pesca nelle acque interne, ha preposto alla relativa gestione l'Ente il quale, istituito dall'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 come Ente Tutela Pesca, assume con la riforma la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) e continua ad operare secondo le disposizioni della legge regionale n. 42/2017;

VISTO l'articolo 29 della legge regionale n. 42/2017 ed in particolare il comma 1 ed il comma 6, che attribuiscono all'ETPI il rilascio della licenza di pesca professionale nelle acque interne secondo quanto disciplinato da apposito regolamento;

VISTO l'art. 50, comma 11, della legge regionale n. 42/2017 il quale stabilisce che, fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla riforma, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali previgenti, ovvero nella fattispecie quelle della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), le quali prevedevano che al rilascio della licenza di pesca professionale provvedessero le amministrazioni provinciali ed in seguito la Regione;

VISTO in particolare l'art. 29, comma 7, lett. a), della legge regionale n. 42/2017, che attribuisce all'ETPI la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale (di seguito Elenco) dei pescatori professionali in cui sono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate;

RILEVATO che l'iscrizione nell'Elenco è anche funzionale, ai sensi dell'art.11, comma 3, della legge regionale 42/2017, all'elezione quinquennale del rappresentante dei pescatori professionali in seno al Comitato ittico, istituito dall'art. 10 della medesima legge regionale;

CONSIDERATO requisito essenziale per l'iscrizione il possesso della licenza di pesca professionale, non scaduta;

RITENUTO di disporre che:

- l'iscrizione nell'Elenco avviene d'ufficio per i pescatori in possesso di valida licenza di pesca professionale rilasciata da ETPI o, in precedenza, da una Amministrazione provinciale del Friuli Venezia Giulia, o dalla Regione;
- la cancellazione dall'Elenco avviene esclusivamente a seguito della perdita dei requisiti, anche conseguente a rinuncia volontaria alla licenza;
- l'iscrizione nell'Elenco permane durante lo svolgimento dell'istruttoria della domanda di rinnovo della licenza, purché sia presentata prima della scadenza della precedente;
- tutte le comunicazioni con i soggetti interessati all'iscrizione nell'Elenco avvengono a mezzo della posta elettronica certificata o della posta elettronica ordinaria, ove disponibili;

RITENUTO di adottare il provvedimento inerente la tenuta, l'aggiornamento e le modalità di iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 29, comma 7, lett. a), della legge regionale n. 42/2017;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all'art. 12, che prevede l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale gli atti di carattere normativo e amministrativo generale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 42/2017;

#### **DECRETA**

1. l'iscrizione nell'Elenco regionale dei pescatori professionali delle acque interne di cui all'articolo 29, comma 7, lett. a), della legge regionale 42/2017 avviene d'ufficio per i pescatori in possesso di valida licenza di pesca professionale rilasciata da ETPI o, in precedenza, da un'Amministrazione provinciale del Friuli Venezia Giulia, o dalla Regione;
2. l'iscrizione nell'Elenco è mantenuta se l'interessato presenta la domanda di rinnovo prima della scadenza della precedente licenza;
3. la cancellazione dall'Elenco avviene a seguito della perdita dei requisiti, anche conseguente a rinuncia volontaria;
4. tutte le comunicazioni con i soggetti interessati all'iscrizione nell'Elenco avvengono a mezzo della posta elettronica certificata o della posta elettronica ordinaria, ove disponibili;
5. il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il presente provvedimento è inviato al controllo previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) della LR n. 42/2017.

IL DIRETTORE SOSTITUTO  
Gianni Mighetti

MASZ/MRM